



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5022

SEDUTA DEL 22/09/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE DEI VALICHI MONTANI AL CONSIGLIO REGIONALE E APPROVAZIONE DELLE LIMITAZIONI ALL'ATTIVITÀ VENATORIA IVI VIGENTI (ART. 43 C. 2 BIS L.R. 26/93)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge n. 131 del 12 settembre 2025 art. 15, che modifica l'articolo 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare prevede che *“Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'Ispra e il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024”*;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e in particolare l'art. 21, che prevede espresso divieto di caccia nelle oasi di protezione, nelle ZRC e nelle foreste demaniali;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e in particolare il comma 5 ter dell'art. 43, relativo alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- la disciplina regionale attuativa in materia di siti Natura 2000, in particolare:
 - la DGR n. 6648 del 20/2/2008 ad oggetto “Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

- la DGR n. 7884 del 30/7/2008 ad oggetto "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Integrazioni alla D.g.r. 6648/2008";
- la DGR n. 9275 dell'8 /4/2009 ad oggetto "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008";
- la DGR n. 4429 del 30 novembre 2015 ad oggetto "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi";
- la DGR 3 marzo 2025 - n. 4008 ad oggetto "Integrazione delle misure di conservazione delle zone di conservazione speciale (ZSC) relative ad habitat e specie inseriti negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE; approvazione definitiva dei format ai sensi della d.g.r. XII/3594/2024";

- i Piani faunistico venatori provinciali in vigore nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Pavia e Sondrio, in particolare per quanto attiene all'individuazione delle ZRC e delle oasi di protezione della fauna;
- la DGR n. 479 del 19/06/2023 di "Approvazione della proposta di individuazione di valichi montani in regione Lombardia e trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 05/04/2023";
- la D.C.R. n. 53 del 27/7/2023 "Individuazione di valichi montani in regione Lombardia. Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 05 aprile 2023";
- la DCR n. 854 del 20/5/2025 «Sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia- Milano n. 1516/2025 "Giudizio di ottemperanza per l'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna". Determinazioni»;
- il calendario venatorio regionale 2025/2026 e, specificamente, la DGR n. 4526 del 9 giugno 2025 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026" e il DDUO n. 8097 del 9 giugno 2025 "Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025/2026. Riduzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna", che richiamano e recepiscono le prescrizioni del Decreto n. 7644 del 29 maggio 2025 "Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2025/2026 ai sensi del DPR 357/97 e smi";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che attualmente in Regione Lombardia risultano chiusi alla caccia 475 valichi montani indicati dal TAR nella sentenza n.1516 del 2/5/2025, oggetto di ricorso in Consiglio di Stato, stabiliti sulla base del Documento tecnico allegato alla Relazione esplicativa del Commissario ad acta depositata in data 18 ottobre 2024, difformemente a quanto concluso dal Commissario in detta relazione;

CONSIDERATO che nella succitata relazione lo stesso Commissario aveva individuato 19 valichi interessati dal passaggio di rotte migratorie e altri 15 da verificare con ulteriori studi, che rispondevano alle esigenze e ragioni di tutela dell'art. 21 comma 3 della legge n. 157/1992 nella previgente formulazione, la maggior parte dei quali ricompresi nell'elenco dei 23 valichi di cui alla DCR n. 53 del 27/7/2023;

CONSIDERATO altresì che l'individuazione di tali valichi si fondava su uno specifico studio di carattere geomorfologico affidato all'Università degli Studi dell'Insubria, i cui presupposti definitivi sono gli stessi utilizzati dal Commissario per realizzare la propria relazione e che lo stesso Commissario afferma di aver proposto una lista di valichi basata su approfondimenti condotti sui contenuti di detto studio, che in parte rielaborava le conclusioni degli studi condotti in Regione Lombardia su tale materia, costituendo un'elaborazione tecnico scientifica dei migliori dati allora disponibili, ed ha rappresentato un formale elemento di riferimento per i processi decisionali in ambito regionale;

VALUTATO che dalla relazione esplicativa del Commissario emerge essere necessario definire una metodologia tecnico-scientifica adeguata all'identificazione dei valichi e che non vi sono dati derivanti da studi più recenti, neppure condotti da ISPRA, relativi alle direttrici di migrazione, oltre a quello pubblicato nel 2000 da Fornasari et al.;

CONSIDERATO, che il Commissario stesso evidenzia che l'unico studio di tali direttrici è, ad oggi, quello del 2000 di Fornasari et al., utilizzato dal Commissario per individuare il cluster di 34 valichi (19 + 15) di cui alla relazione del 18 ottobre u.s., utilizzato anche da Uninsubria - ERSAF nello "*Studio tecnico-scientifico per la caratterizzazione dei valichi montani in Regione Lombardia*" realizzato per Regione Lombardia;

CONSIDERATO, altresì che l'individuazione dei flussi migratori, da sovrapporre in modo prevalente all'individuazione dei valichi secondo criteri morfologici che consentano il minor dispendio energetico all'avifauna, costituisce proprio lo scopo che si prefigge lo studio triennale (che avrà termine il 31 dicembre 2026), "*Individuazione delle rotte di migrazione sul territorio della regione Lombardia*", attualmente in corso di realizzazione ad opera dell'Università dell'Insubria, sulla base di un accordo sottoscritto con Regione Lombardia il 24 luglio 2024 e che la stessa relazione commissariale, citando espressamente tale studio, prevede la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

realizzazione di indagini specifiche per la corretta individuazione dei valichi in quanto interessati dal passaggio di rotte migratorie;

DATO ATTO della nota della Provincia di Sondrio prot. M1.2025.0179938 del 10 settembre 2025 con la quale il Presidente della Provincia condivide la proposta di individuazione dei valichi e relative limitazioni dell'attività venatoria, con riguardo ai due valichi ricadenti parzialmente nel territorio della Provincia di Sondrio, ovvero Cà San Marco e Bocchetta di Chiaro;

RITENUTO pertanto, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 131 del 12 settembre 2025 e alla luce delle considerazioni sopra espresse, di proporre l'individuazione dei 23 valichi vigenti nella stagione venatoria 2023/2024, di seguito elencati:

- Bocchetta di Chiaro (Como/Sondrio);
- Passo del Giovo (Bergamo/Brescia);
- Passo della Manina (Bergamo);
- Passo Portula (Bergamo);
- Passo Val Sanguigno (Bergamo);
- Passo Cà San Marco (Bergamo/Sondrio);
- Giogo della Presolana (Bergamo/Brescia);
- Passo del Vivione (Bergamo/Brescia);
- Passo delle Portole (Brescia);
- Passo della Berga (Brescia);
- Passo della Spina (Brescia);
- Monte Crestoso (Brescia);
- Monte Frà (Brescia);
- Passo della Puria (Brescia);
- Passo Scarpapè (Brescia);
- Passo del Tonale (Brescia);
- Passo di Crocedomini (Brescia);
- Monte della Piana (Brescia);
- Malga Mola (Brescia);
- Valico di Capovalle (Brescia);
- Passada (Bergamo/Lecco);
- Passo della Crocetta (Bergamo);
- Passo del Giovà (Pavia)

individuati cartograficamente nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO che il valico di Capovalle debba essere individuato come da sentenza definitiva TAR Brescia n. 363/2025 sul ricorso numero di registro generale 827 del 2023 per l'annullamento della delibera del Consiglio regionale della Lombardia del 27.07.2023 n. XII/53 nella parte relativa al c.d. "Valico di Capovalle";

RITENUTO inoltre di stabilire che gli shapefile denominati "Valichi montani", che individuano l'areale dei valichi montani suddetti, sono altresì parte integrante e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sostanziale del presente provvedimento che, tuttavia, a causa della loro tipologia informatica, non sono gestibili in EDMA e sono depositati agli atti della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna e trasmessi al Consiglio a cura della Direzione Generale Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste per i seguiti di competenza;

PRESO ATTO che la legge n. 131 del 12 settembre 2025 individua misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. Costituendo la crescita economica e sociale delle zone montane un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici;

CONSIDERATO che:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recepisce integralmente, tra l'altro, la Direttiva 2009/147/CE Uccelli e che, ai sensi della legge regionale 16 agosto 1993, N. 26 Regione Lombardia tutela la fauna selvatica nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla precitata legge 157/92;
- il divieto di caccia sui valichi non è previsto dalla direttiva 2009/147/CE e non è neppure in linea con quest'ultima, poiché il legislatore europeo ha previsto che la salvaguardia dell'avifauna migratoria debba passare attraverso gli interventi di miglioramento ambientale attuati nelle ZPS e l'interdizione della caccia esclusivamente in alcuni periodi dell'anno. Più precisamente, la direttiva 2009/147/CE prevede che l'avifauna migratoria debba essere tutelata dagli Stati membri attraverso l'istituzione di zone di protezione speciale – ZPS (art. 4) e vietando la caccia in determinati periodi dell'anno (art. 7, par. 4);

RITENUTO che il primo periodo del comma 2 bis dell'art. 43 della legge regionale n. 26/93 abbia meramente riprodotto il dettato della legge nazionale allora vigente, attualmente superato dalla chiara e più recente volontà del legislatore nazionale con le disposizioni di cui al novellato art. 21 comma 3 della legge 157/92;

DATO ATTO che il dettato del primo periodo del comma 2 bis dello stesso art. 43 della l.r. 26/93 è da ritenersi abrogato dalle disposizioni di cui all'art. 15 comma 1 della legge n. 131, di sostituzione dell'art. 21 comma 3 della legge 157/92, che consente l'attività venatoria sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione nell'ambito di misure specifiche volte al sostegno delle comunità montane, alla salvaguardia delle attività rurali e forestali e alla conservazione del patrimonio boschivo e prativo montano;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 131 del 12 settembre 2025, nei suddetti valichi e nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di individuazione dei valichi, l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*";

DATO ATTO che i valichi vigenti nella stagione venatoria 2023/2024 risultano, in alcuni casi, già inseriti all'interno di istituti di tutela, quali oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura, ZPS, ZSC, foreste demaniali o in aree naturali protette;

VALUTATO, pertanto, nelle aree poste entro il raggio di 1.000 metri dal centro dei 23 valichi, in attuazione delle disposizioni della vigente normativa e, in particolare, dell'art. 15 della legge n. 131 del 12 settembre 2025, di stabilire, per quanto riguarda le limitazioni dell'attività venatoria, le seguenti disposizioni, come definite e specificate nel dettaglio all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- nelle aree di valico già ricomprese in oasi di protezione, ZRC, foreste demaniali o aree naturali protette, la caccia è vietata secondo le disposizioni vigenti;
- nelle aree di valico ricadenti in ZPS già formalmente istituite, si applicano le relative disposizioni e misure di conservazione sito specifiche, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza;
- nelle aree di valico per le quali non risultano disposte specifiche limitazioni all'attività venatoria, si applicano le limitazioni di cui all'art. 43, comma 5ter della l.r. 26/93, all'art. 3 del DM 184/2007 e alla disciplina regionale in materia di ZPS, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza sull'integrità dei siti natura 2000;

VALUTATO, inoltre, opportuno, a seguito di verifica delle cartografie digitali di ciascuno dei 23 valichi di tenere in considerazione anche i seguenti criteri al fine di stabilire con ragionevolezza la reale praticabilità dell'esercizio venatorio:

- l'effettiva possibilità di esercitare l'attività venatoria nel rispetto delle norme di settore, ad esempio per quanto attiene l'osservanza di distanze minime, nei casi di estrema limitatezza delle superfici teoricamente utili all'attività venatoria in quanto escluse da istituti a divieto, anche allo scopo di evitare potenziali contenziosi dovuti a difformi interpretazioni delle norme;
- l'effettiva raggiungibilità delle superfici di cui sopra senza la necessità di attraversamenti di istituti a divieto di caccia, allorché tali superfici risultino intercluse fra detti istituti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'eventuale sussistenza di superfici potenzialmente cacciabili nell'area di valico, inferiori a percentuali minime ragionevoli rispetto alla superficie complessiva dell'area di valico stessa, considerando l'opportunità di evitare eccessivi frazionamenti di territori regolati da differenti disposizioni entro lo stesso valico;

RITENUTO, pertanto, di applicare le disposizioni di maggior tutela, in quelle aree di valico residuali riconducibili alle casistiche di cui al capoverso precedente;

DATO ATTO, inoltre, che, a seguito dell'applicazione dei sopracitati criteri, come da allegato 1 al presente provvedimento, rispetto ai 23 valichi di cui si propone l'individuazione, in 10 degli stessi la caccia risulta totalmente vietata e in 7 è vietata per importanti porzioni della superficie del valico, essendo consentita nelle restanti superfici e nei restanti valichi con le limitazioni di cui all'art. 43, comma 5ter della l.r. 26/93, all'art. 3 del DM 184/2007 e alla disciplina regionale in materia di ZPS, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza sull'integrità dei siti natura 2000;

RICHIAMATA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 131 del 12 settembre 2025 e delle considerazioni espresse in premessa, di proporre l'individuazione dei 23 valichi, vigenti nella stagione venatoria 2023/2024, di seguito elencati:
 - Bocchetta di Chiaro (Como/Sondrio);
 - Passo del Giovo (Bergamo/Brescia);
 - Passo della Manina (Bergamo);
 - Passo Portula (Bergamo);
 - Passo Val Sanguigno (Bergamo);
 - Passo Cà San Marco (Bergamo/Sondrio);
 - Giogo della Presolana (Bergamo/Brescia);
 - Passo del Vivione (Bergamo/Brescia);
 - Passo delle Portole (Brescia);
 - Passo della Berga (Brescia);
 - Passo della Spina (Brescia);
 - Monte Crestoso (Brescia);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Monte Frà (Brescia);
- Passo della Puria (Brescia);
- Passo Scarpapè (Brescia);
- Passo del Tonale (Brescia);
- Passo di Crocedomini (Brescia);
- Monte della Piana (Brescia);
- Malga Mola (Brescia);
- Valico di Capovalle (Brescia);
- Passada (Bergamo/Lecco);
- Passo della Crocetta (Bergamo);
- Passo del Giovà (Pavia)

individuati cartograficamente nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che gli shapefile denominati "Valichi montani", che individuano l'areale dei valichi montani suddetti, sono altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, tuttavia, a causa della loro tipologia informatica, non sono gestibili in EDMA e sono depositati agli atti della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna e trasmessi al Consiglio a cura della Direzione Generale Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste per i seguiti di competenza;
3. di stabilire, nelle aree poste entro il raggio di 1.000 metri dal centro dei 23 valichi proposti, per quanto riguarda le limitazioni dell'attività venatoria, le seguenti disposizioni, come definite e specificate nel dettaglio all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - nelle aree di valico già ricomprese in oasi di protezione, ZRC, foreste demaniali o aree naturali protette, la caccia è vietata secondo le disposizioni vigenti;
 - nelle aree di valico ricadenti in ZPS già formalmente istituite si applicano le relative disposizioni e misure di conservazione sito specifiche, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza;
 - nelle aree di valico per le quali non risultano disposte specifiche limitazioni all'attività venatoria si applicano le limitazioni di cui all'art. 43 comma 5ter della L.r. 26/93, all'art. 3 del DM 184/2007 ed alla disciplina regionale in materia di ZPS, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza sull'integrità dei siti natura 2000;
 - di applicare le disposizioni di maggior tutela in quelle aree di valico residuali, riconducibili ai criteri di cui alle premesse del presente atto, come definito e specificato all'Allegato 1;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

4. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua cartograficamente i valichi e disciplina le specifiche limitazioni dell'attività venatoria al loro interno;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale per l'adozione degli atti di competenza.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.